



Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: FARMACI E DISPOSITIVI

DETERMINAZIONE - GSA *(con firma digitale)*

N. G07066 **del** 05/06/2025

Proposta n. 19275 **del** 03/06/2025

Oggetto:

Prelazione sede farmaceutica n. 8 del comune di Monterotondo. Integrazione alla determinazione dirigenziale n. G03491 del 21.03.2025 Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Roma - anno 2024, limitatamente al comune di Monterotondo (RM)

Oggetto: Prelazione sede farmaceutica n. 8 del comune di Monterotondo. Integrazione alla determinazione dirigenziale n. G03491 del 21.03.2025 *Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Roma – anno 2024*, limitatamente al comune di Monterotondo (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che la sede farmaceutica n. 8 del comune di Monterotondo è stata inserita tra le sedi farmaceutiche disponibili del concorso pubblico straordinario per titoli che la Regione Lazio ha bandito con la determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e successive rettifiche;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022 con la quale la sede farmaceutica n. 8 del comune di Monterotondo (RM) è stata assegnata alla candidatura in forma associata collocata all'837° posto della graduatoria di merito alla conclusione dell'ottavo interpello;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05588 del 14.5.2024 con la quale la Regione Lazio ha considerato la suddetta associazione decaduta per mancata apertura della farmacia entro i limiti temporali stabiliti, nonostante le proroghe concesse, con la conseguente revoca della determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022 di assegnazione della sede farmaceutica in parola;

CONSIDERATO che a seguito della decadenza dell'assegnazione la sede farmaceutica n. 8 del comune di Monterotondo è divenuta vacante e la disciplina dell'istituto che la riguarda è contenuta nell'art. 9 della legge n. 475/68 che enuncia: *La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. (...) Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3,*

tenendo presenti le prelezioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune. (...);

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03491 del 21.03.2025, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 27 del 3.4.2025, con la quale la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14 ter della legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2021 "Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico" che ha modificato la legge regionale n. 52 del 1980, ha proceduto alla:

- presa di atto della revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Roma ad esclusione di Roma Capitale – anno 2024;
- presa di atto che il comune di **Monterotondo** con la D.G.C. n. 274 del 5.11.2024 (prot. reg. n. 1367071.06-11-2024) ha provveduto soltanto a confermare per l'anno 2024 la pianta organica previgente composta di n. 12 sedi farmaceutiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n. 161 del 29.5.2025, acquisita al protocollo regionale al n. 581736 del 30.5.2025 avente ad oggetto "*Approvazione dell'esercizio di prelazione per la titolarità' del comune di Monterotondo della sede farmaceutica vacante n. 8 della pianta organica approvata con delibera Giunta Comunale n.274/2024*" con la quale l'Amministrazione comunale delibera, in un momento successivo alla precedente conferma, di approvare l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo, ai sensi dell'art. 9 della L. 475/68 e dell'art. 14 quater della legge Regione Lazio n.52 del 06/06/1980 e s.m.i. e di approvare al riguardo che la modalità di gestione della nuova farmacia comunale prelezionata sarà a mezzo di azienda speciale;

RICHIAMATO l'art. 14 quater *Apertura delle Farmacie Comunali* della legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980, inserito dall'articolo 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, che prevede:

1. *Il comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di prelazione, specificando la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica nonché della sede limitrofa, entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione.*
2. *Decorso tale termine senza che il comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarità della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell'articolo 16;*

PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal comune di Monterotondo con la delibera di Giunta sopra indicata;

RITENUTO, quindi, necessario procedere all'integrazione della determinazione dirigenziale n. G03491 del 21.03.2025, limitatamente al comune di Monterotondo;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

- di prendere atto del diritto di prelazione esercitato dal Comune di Monterotondo sulla 8^a (ottava) sede farmaceutica con la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.05.2025; atto successivo alla D.G.C. n. 274/2024 con la quale è stata confermata la consistenza numerica delle farmacie in numero pari a 12;
- di stabilire che la sede farmaceutica n. 8, oggetto di prelazione, debba essere aperta dal Comune entro il termine di 1 (uno) anno decorrente dall'adozione della deliberazione di

Giunta Comunale n. 161 del 29.05.2025, secondo quanto stabilito dall'art. 14 quater Apertura delle Farmacie Comunali della legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980, inserito dall'articolo 29, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14;

- di procedere all'integrazione della determinazione dirigenziale n. G03491 del 21.3.2025, limitatamente al comune di Monterotondo, per quanto concerne l'esercizio del diritto di prelazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Direttore
(Andrea Urbani)